

*Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige*

*Assessora alla previdenza e  
all'ordinamento delle APSP*



*Autonome Region  
Trentino-Südtirol*

*Assessorin für Vorsorge und  
für die Ordnung der ÖBPB*

# RELAZIONE SUGLI INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA

Agosto 2018



## INDICE

Premessa.....	pag. 3
1) GLI INTERVENTI ATTIVI .....	pag. 5
<i>a) Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale     costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152</i>	
Legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 .....	pag. 6
<i>b) Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti     contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni</i>	
Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 .....	pag. 11
• Sostegno della prosecuzione volontaria.....	pag. 11
• Contributo ai fini della costituzione di una pensione complementare .....	pag. 14
• Sostegno della contribuzione previdenziale obbligatoria dei/delle coltivatori/trici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e .....	pag. 17
• Sostegno della previdenza complementare dei/delle coltivatori/trici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e .....	pag. 20
<i>c) Pacchetto famiglia e previdenza sociale</i>	
Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 .....	pag. 22
• Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli.....	pag. 22
• Copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti .....	pag. 27
• Assegno regionale al nucleo familiare.....	pag. 33
2) GLI INTERVENTI AD ESAURIMENTO .....	pag. 49
<i>a) Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi     (Legge regionale 11 settembre 1961, n. 8) e Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da     sordità da rumori (Legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1) .....</i>	pag. 50
<i>b) Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone     casalinghe</i>	
Legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 .....	pag. 52



## Premessa

Sin dai primi anni novanta la Regione, sfruttando la propria competenza in materia di previdenza integrativa attribuitale dall'art. 6 dello Statuto di autonomia, ha previsto interventi di carattere previdenziale in particolare a favore delle donne riconoscendo il loro ruolo e l'attività svolta dalle stesse all'interno della famiglia.

Alcuni di questi interventi, modificati e sempre più potenziati nel corso degli anni al fine di dare maggior impulso all'accesso agli stessi, sono ancora vigenti e riguardano in particolare:

- il sostegno della prosecuzione volontaria dei contributi all'INPS a favore delle persone casalinghe, recentemente esteso anche alle persone ultracinquantenni che hanno perso il lavoro;
- un contributo ai fini della costituzione di una pensione complementare a favore delle persone casalinghe;
- il sostegno della previdenza obbligatoria dei/delle coltivatori/trici diretti/e mezzadri/e e coloni/e;
- il sostegno della previdenza complementare dei/delle coltivatori/trici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e;
- il sostegno della previdenza obbligatoria e della previdenza complementare a favore di coloro che si astengono dal lavoro completamente o parzialmente per accudire bambini/e minori di tre anni;
- il sostegno della previdenza obbligatoria e della previdenza complementare a favore di coloro che si astengono dal lavoro completamente o parzialmente per accudire familiari non autosufficienti.

Esistono poi una serie di interventi che sono, per così dire, ad esaurimento ossia, per i motivi che verranno spiegati più avanti, non è più possibile presentare domanda di accesso. Tali interventi riguardano:

- le rendite per silicosi ed asbestosi;
- le rendite per sordità da rumore;
- l'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe.

Alcuni interventi sono invece stati ultimamente abrogati o hanno perso la loro efficacia.

In particolare si è provveduto, per mancanza di domande presentate, all'eliminazione del contributo sul riscatto di periodi di lavoro svolto all'estero ai fini pensionistici disciplinato dalla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 (abrogata dall'art. 7, comma 1 della legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017, LR n. 16/2016). Il contributo era rapportato all'età del/della richiedente, alla data del rimpatrio ed all'eventuale invalidità riconosciuta nella misura massima del 90% dell'importo di riscatto fissato dall'INPS, qualora il/la richiedente avesse già compiuto i 55 anni o risultasse invalido/a al momento della domanda. Detta percentuale veniva ridotta dell'1,5% a scalare per ogni anno di età inferiore al 55esimo.

Per quanto riguarda invece gli interventi previsti dalla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche si ricorda che con deliberazione n. 75 di data 22 aprile 2015 la Giunta regionale



ha preso atto della cessazione degli effetti della legge regionale n. 19/1993 stessa con riguardo agli eventi di disoccupazione che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015, in relazione ai quali, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) la “nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego” ha sostituito le prestazioni di Aspi e Miniaspi. A seguito della riforma degli ammortizzatori sociali intervenuta a livello nazionale, sono quindi praticamente cessati gli effetti dell'intervento di cui all'articolo 1 della legge regionale in argomento per coloro che hanno perso il lavoro o sono stati sospesi dallo stesso a decorrere dal 1° maggio 2015. In ogni caso con il 1° gennaio 2016 si sono esauriti gli effetti dell'intera legge regionale ed è cessato quindi anche l'intervento previsto dall'art. 1-*bis* (Misure anticrisi) della medesima legge essendo lo stesso destinato a sostenere coloro che perdevano il lavoro o erano sospesi dallo stesso entro il 31 dicembre 2015.

Ciò premesso si ricorda che gli interventi ancora vigenti non sono gestiti direttamente dalla Regione, ma, *ab origine*, sono stati delegati alle due Province autonome tranne le rendite per silicosi ed asbestosi e il finanziamento agli istituti di patronato che sono stati delegati invece alle due Province autonome con la legge regionale 19 luglio 1998, n. 6.



## **1) GLI INTERVENTI ATTIVI**



### **a) EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE**

(Legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 e s.m.; decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2009, n. 10/L e s.m.)

#### **DESCRIZIONE DEL CONTRIBUTO VIGENTE**

Cos'è:	è un contributo erogato agli Istituti di patronato presenti sul territorio regionale, per l'organizzazione e l'attività dagli stessi svolta, integrativo rispetto a quello statale.
Quanto:	<p>i contributi destinati agli Istituti di patronato operanti nella provincia di Bolzano per l'attività relativa agli anni 2017 e seguenti ammontano complessivamente ad euro 3.085.000,00, tenuto conto della maggiorazione del 10 per cento per gli oneri connessi all'applicazione del bilinguismo e del trilinguismo.</p> <p>I contributi destinati agli Istituti di patronato operanti nella provincia di Trento per l'attività relativa all'anno 2017 ammontano complessivamente ad euro 2.715.000,00, i contributi per l'attività relativa agli anni 2018 e seguenti ammontano complessivamente ad euro 3.415.000,00.</p> <p>Le due Province provvedono a ripartire le suddette assegnazioni regionali secondo i criteri previsti con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2009, n. 10/L, da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2017, n. 54.</p>
Modalità di calcolo del contributo:	<p>la ripartizione dei contributi è effettuata in base alle seguenti quote percentuali, sulla base dell'attività svolta sul territorio regionale nell'anno precedente:</p> <p>a) attività: 70%</p> <p>b) organizzazione degli uffici: 30%.</p> <p>Per la valutazione dell'attività degli istituti di patronato sono presi in considerazione le prestazioni e gli interventi nazionali, regionali e provinciali più significativi e rappresentativi dell'esercizio della tutela elencati nelle tabelle A), B), C), D), E) ed F), per quest'ultima tenuto conto dell'ambito provinciale di competenza, allegate al regolamento approvato con D.P.Reg. n. 10/L del 2009.</p> <p>L'organizzazione delle sedi degli istituti sul territorio regionale è valutata mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:</p> <p>a) per ogni sede provinciale: punti 4</p> <p>b) per ogni sede zonale: punti 2.</p> <p>A tal fine la sede provinciale deve produrre direttamente almeno 500 punti-attività, la sede zonale almeno 250 punti-attività, riferiti agli interventi di cui alle tabelle da A a D (interventi statali).</p> <p>Vengono in ogni caso attribuiti un punto organizzazione ogni 1000 punti-attività e 0,5 punti organizzazione ogni frazione pari o superiore a 500 punti-attività.</p>



Domanda e termini:	per accedere al contributo gli istituti di patronato devono presentare domanda entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia Autonoma di Bolzano (Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE) per gli istituti aventi sede nella provincia di Bolzano o alla Provincia Autonoma di Trento (Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa - APAPI) per gli istituti aventi sede nella provincia di Trento.
--------------------	--

## RECENTI MODIFICHE NORMATIVE

L'articolo 2, comma 1 della legge regionale di stabilità 2017, LR n. 17/2016, che ha modificato l'articolo 1, comma 1 della LR n. 15/1957, ha esteso la possibilità di finanziamento regionale per gli Istituti di patronato prevedendo che possono essere riconosciuti contributi anche per l'assistenza svolta ai/alle cittadini/e per l'accesso agli interventi in materia di lavoro e alle connesse attività di supporto previsti dalle due Province autonome. Finora il finanziamento regionale era limitato agli interventi statali e regionali, nonché agli interventi provinciali in materia di assistenza sociale.

Anche il regolamento in materia di finanziamento agli Istituti di patronato approvato con il citato D.P.Reg. n. 10/L del 2009 è stato modificato recentemente dal D.P.Reg. n. 54/2017 che ha apportato in particolare le seguenti novità:

- a) il finanziamento destinato agli Istituti di patronato operanti nella provincia di Bolzano per l'attività relativa agli anni 2017 e seguenti è stato aumentato di 200.000,00 euro ed ammonta quindi ora complessivamente ad euro 3.085.000,00. Per l'attività 2017 l'aumento di 200.000,00 euro è destinato esclusivamente all'attività inerente gli interventi provinciali;
- b) il finanziamento destinato agli Istituti di patronato operanti nella provincia di Trento è stato aumentato di 700.000,00 euro a decorrere dall'attività relativa all'anno 2018 per un totale complessivo di euro 3.415.000,00;
- c) i due fondi destinati rispettivamente al finanziamento degli interventi statali e regionali e al finanziamento degli interventi provinciali, prima tenuti distinti, sono stati uniti. Si è creato così un unico fondo per ciascun ambito provinciale da suddividere fra i vari patronati secondo i criteri generali che prevedono attualmente l'erogazione del 70% del contributo sulla base dell'attività svolta ed il 30% sulla base dell'organizzazione;
- d) la tabella relativa agli interventi provinciali della provincia di Trento, e la tabella relativa agli interventi provinciali della provincia di Bolzano sono state unite in unica tabella F in cui gli interventi della Provincia di Trento sono stati aggiornati prevedendo un punteggio per le pratiche relative al nuovo assegno unico provinciale e per ulteriori attività svolte dai patronati sia a favore dell'Agenzia del lavoro e del Servizio per il sostegno occupazionale e valorizzazione ambientale della Provincia stessa che a favore dell'APAPI, mentre l'elenco degli interventi finanziabili della Provincia di Bolzano è venuto a ricomprendere il nuovo assegno provinciale per i figli. Con riferimento agli interventi della Provincia autonoma di Bolzano, inoltre, la valutazione delle prestazioni è stata resa omogenea prevedendo che a tutte le misure provinciali venissero riconosciuti 6 punti per singola prestazione;
- e) allo scopo di creare uniformità di trattamento tra le due Province autonome la valutazione dell'organizzazione, ai fini del riconoscimento della sede provinciale e delle sedi zonali, è stata legata all'attività riferita ai soli interventi statali. Si è previsto



in particolare che possano essere riconosciuti 4 punti per ogni sede provinciale e 2 punti per ogni sede zonale solo se le sedi producono almeno 500 punti-attività, rispettivamente 250 punti-attività, riferiti agli interventi statali.

## **DATI**

Come sopra detto la domanda di contributo va presentata entro il 30 aprile di ogni anno e sulla base dei dati in essa contenuti viene erogato un acconto pari al 70 per cento del budget a disposizione per ciascun ambito provinciale. L'erogazione del saldo invece è subordinata alla verifica da parte del Servizio Lavoro delle due Province autonome dell'osservanza delle norme contenute nella legge n. 152/2001 e nel relativo decreto attuativo e alla determinazione qualitativa e quantitativa dell'attività dei patronati, così come previsto dalla normativa regionale in materia.

Per quanto riguarda la Provincia di Bolzano gli ultimi dati definitivi a disposizione sono quelli relativi all'attività svolta dai patronati durante l'anno 2016, mentre per quanto riguarda la Provincia di Trento il Servizio Lavoro non ha ancora provveduto a fare le necessarie verifiche e pertanto non è stato ancora possibile calcolare il saldo 2016. Per la provincia di Trento si riportano pertanto i dati relativi al 2015.







**PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  
ATTIVITA' 2016**

<b>PATRONATI – N. SEDI</b>	<b>CONTRIBUTO 2016 PER PRATICHE STATALI E REGIONALI in euro</b>	<b>CONTRIBUTO 2016 PER PRATICHE PROVINCIALI in euro</b>	<b>TOTALE</b>
ACLI/KVW – 8 sedi	636.662	93.681	730.343
ENAS – 1 sede	20.032	2.968	23.000
50ePiù ENASCO – 1 sede	42.210	3.682	45.892
ENAPA – 9 sedi	601.249	20.980	622.229
EPASA-ITACO – 3 sedi	45.345	5.281	50.626
INAPA/LVH – 4 sedi	70.513	2.944	73.457
INAS-SGB/CISL – 8 sedi	385.329	54.145	439.474
INCA-AGB/CGIL – 11 sedi	426.390	64.295	490.685
ITAL-SGK/UIIL – 5 sedi	133.306	21.234	154.540
SBR-ASGB – 7 sedi	198.909	29.131	228.040
EPACA – 1 sede	25.055	1.659	26.714
<b>TOTALE</b>	<b>2.585.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.885.000</b>

**contributo 2016 PAB**







**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
ATTIVITA' 2015**

<b>PATRONATI – N. SEDI</b>	<b>CONTRIBUTO 2015 PER PRATICHE STATALI E REGIONALI in euro</b>	<b>CONTRIBUTO 2015 PER PRATICHE PROVINCIALI in euro</b>	<b>TOTALE</b>
ACAI – 1 sede	26.930	19.259	46.189
ACLI – 13 sedi	742.184	210.990	953.174
INAS-CISL – 6 sedi	169.561	57.611	227.172
INAPA – 9 sedi	125.075	18.505	143.580
INAC – 2 sedi	68.347	13.494	81.841
ITAL-UIL – 3 sedi	122.718	46.890	169.608
ENAPA – 2 sedi	53.850	19.140	72.990
EPACA – 9 sedi	232.479	29.422	261.901
50ePiù ENASCO – 5 sedi	109.142	19.498	128.640
INCA-CGIL – 14 sedi	448.763	164.810	613.573
ANMIL – 1 sede	12.292	381	12.673
LABOR – 1 sede	336	0	336
ITACO – 1 sede	3.323	0	3.323
<b>TOTALE</b>	<b>2.115.000</b>	<b>600.000</b>	<b>2.715.000</b>

**contributo 2015 PAT**



Dai grafici si evince subito che i patronati che ricevono il maggior finanziamento sono le ACLI/KWV e l'ENAPA in provincia di Bolzano e le ACLI e l'INCA/CGIL in provincia di Trento.



**b) INTERVENTI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DELLE PERSONE AUTORIZZATE AI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI VOLONTARI E DEI/DELLE COLTIVATORI/TRICI DIRETTI/E, MEZZADRI/E E COLONI/E**

(Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e s.m.; decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e s.m.)

**- SOSTEGNO DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA**

(art. 4 della LR n. 7/1992 e s.m.; D.P.Reg. n. 3/L-2008 e s.m.)

**DESCRIZIONE DEL CONTRIBUTO VIGENTE**

Cos'è:	è un contributo a sostegno dei versamenti previdenziali volontari effettuati presso l'INPS o presso altre Casse di previdenza obbligatoria ai fini della costituzione della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata.
A chi spetta:	<p>il contributo spetta a chi effettua versamenti contributivi volontari all'INPS e si trova in una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ha figli minorenni;</li><li>- assiste familiari non autosufficienti;</li><li>- ha compiuto i 55 anni di età;</li><li>- ha compiuto i 50 anni di età e, nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda, ha perso il lavoro.</li></ul> <p>Il contributo non spetta ai/alle titolari di pensione diretta e a coloro che sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria per effetto di lavoro autonomo o subordinato e usufruiscono di analoga provvidenza a carico di istituti assicurativi o previdenziali.</p> <p>Per poter aver diritto al contributo bisogna inoltre possedere la residenza nella regione Trentino-Alto Adige da almeno cinque anni o in alternativa la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.</p>
Quanto:	il contributo può arrivare fino a 4.000,00 euro annui e spetta fino al raggiungimento del requisito minimo di contribuzione per ottenere la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata.
Condizione economica:	il contributo spetta qualora la condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente non superi l'importo netto di euro 30.000,00 riferito ad un nucleo familiare con un/una solo/a componente. Nel caso di più componenti si applicano le scale di equivalenza adottate dalle due Province autonome per il calcolo dei rispettivi indicatori della condizione economica familiare. Per i residenti nella provincia di Trento la condizione economica è valutata in base al sistema di calcolo ICEF. Per i residenti nella provincia di Bolzano la condizione economica è valutata secondo i criteri previsti per la dichiarazione DURP.
Quando:	la domanda deve essere presentata: - in provincia di Trento: entro il 30 settembre di ogni anno;



	- in provincia di Bolzano: entro il 30 giugno di ogni anno.
A chi rivolgersi:	per informazioni o per la presentazione della domanda per accedere al beneficio ci si può rivolgere a qualsiasi Istituto di patronato presente sul territorio regionale oppure, per i/le residenti nella Provincia di Bolzano alla Provincia Autonoma di Bolzano ( <i>Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE</i> ).
Importante:	il contributo regionale viene erogato a titolo di rimborso del versamento effettuato.  Il contributo non è cumulabile con le prestazioni di cui agli articoli 1 (copertura previdenziale dei periodi di cura dei figli) e 2 (copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti) della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni.

## RECENTI MODIFICHE NORMATIVE

Nel tempo le domande per l'accesso a questo contributo hanno subito una forte diminuzione a seguito delle modifiche apportate alla disciplina di tale intervento dopo l'entrata in vigore della LR 1/2005. Infatti, sebbene sia stato aumentato l'importo del contributo (prima era pari al 60% del versamento volontario effettuato all'INPS da parte dell'interessato/a e non poteva comunque superare l'importo fissato per la contribuzione prevista per i/le collaboratori/trici domestici/che) sono state introdotte delle limitazioni per quanto riguarda i requisiti per l'accesso stesso, quali il reddito e la definizione di persona casalinga. In particolare si considerava persona casalinga chi si occupava di figli minorenni o di familiari non autosufficienti o aveva più di 55 anni di età.

Al fine di dare nuovo slancio all'intervento sono state quindi apportate varie modifiche legislative e regolamentari ed in particolare:

- a) è stata prevista la possibilità anche per gli/le "ex" dipendenti pubblici/che di beneficiare del contributo;
- b) il contributo è stato esteso a coloro che si trovano senza lavoro e hanno più di 50 anni di età;
- c) l'importo del contributo è stato aumentato fino a 4.000,00 euro (l'importo era prima limitato alla misura della contribuzione prevista per il settore servizi domestici – circa 1.800,00 euro annui);
- d) è stato inoltre aumentato a 30.000,00 euro (con riferimento a un nucleo familiare con un/una solo/a componente) il limite della condizione economica che dà diritto al presente contributo;
- e) sono stati allargati i requisiti di accesso con riferimento alla definizione di requisito minimo per ottenere la pensione di vecchiaia. Il contributo infatti spetta fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione anticipata o di vecchiaia, requisito quest'ultimo che è rappresentato dall'età pensionabile stabilita nel medesimo regime, fermo restando che gli anni di contribuzione maturati devono comunque essere inferiori ai quaranta. Si è provveduto recentemente alla soppressione del limite dei quarant'anni.



## DATI RELATIVI AL 2017

### PROVINCIA DI BOLZANO\*

<i>INTERVENTO ART. 4 LR N. 7/1992</i>	<i>n. beneficiari</i>	<i>somme erogate</i>
<b>Sostegno alla prosecuzione volontaria per le pers. casal. che:</b>	<b>66</b>	<b>160.474</b>
a) hanno figli minorenni	35	
- di cui affidatarie	0	
b) assistono familiari non autosufficienti	1	
c) hanno più di 55 anni	30	

Fonte: ASSE - \*non sono disponibili i dati suddivisi per genere

### PROVINCIA DI TRENTO

<i>INTERVENTO ART. 4 LR N. 7/1992</i>	M	F	TOT	<i>somme erogate</i>
<b>Sostegno alla prosecuzione volontaria per le pers. casal. che:</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>8.525</b>
a) hanno figli minorenni	0	5	5	
- di cui affidatarie	0	0	0	
b) assistono familiari non autosufficienti	0	0	0	
c) hanno più di 55 anni	1	4	4	

Fonte: APAPI



## - CONTRIBUTO AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UNA PENSIONE COMPLEMENTARE

(art. 6-*bis* della LR n. 7/1992 e s.m.; D.P.Reg. n. 3/L-2008 e s.m.)

### DESCRIZIONE DEL CONTRIBUTO VIGENTE

Cos'è:	è un contributo a sostegno dei versamenti effettuati dalle persone casalinghe in una forma di previdenza complementare (fondo pensione, piano individuale pensionistico, ecc.).
A chi spetta:	alle persone casalinghe iscritte ad una forma di previdenza complementare che possiedono la residenza nella regione Trentino-Alto Adige da almeno cinque anni o in alternativa la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda, che hanno figli minorenni o familiari non autosufficienti da assistere o hanno compiuto il 55° anno di età.
Quanto:	a seconda della condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente, il contributo varia dal trenta al cinquanta per cento del versamento volontario effettuato e non può comunque superare i 500,00 euro annui. In particolare il contributo spetta nelle seguenti misure: a) 50 per cento del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica del nucleo familiare non superi l'importo di euro 16.000,00; b) 40 per cento del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica sia maggiore di euro 16.000,00 e non superi l'importo di euro 22.000,00; c) 30 per cento del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica superi l'importo di euro 22.000,00.  Il contributo non può essere erogato per più di dieci anni.
Condizione economica:	il contributo spetta qualora la condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente non superi l'importo netto di euro 30.000,00.  I suddetti limiti della condizione economica si riferiscono ad un nucleo familiare con un/una solo/a componente. Nel caso di più componenti si applicano le scale di equivalenza adottate dalle due Province autonome per il calcolo dei rispettivi indicatori della condizione economica familiare. Per i/le residenti nella provincia di Trento la condizione economica è valutata in base al sistema di calcolo ICEF. Per i/le residenti nella provincia di Bolzano la condizione economica è valutata secondo i criteri previsti per la dichiarazione DURP.
Quando:	la domanda deve essere presentata: - in provincia di Trento: entro il 30 settembre di ogni anno; - in provincia di Bolzano: entro il 30 giugno di ogni anno.
A chi rivolgersi:	per informazioni o per la presentazione della domanda per accedere al beneficio ci si può rivolgere a qualsiasi Istituto di patronato presente sul territorio regionale oppure, per i/le residenti nella provincia di Bolzano alla Provincia Autonoma di Bolzano ( <i>Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE</i> ).
Importante:	il contributo regionale viene erogato a titolo di rimborso del versamento



effettuato.
-------------

## **RECENTI MODIFICHE NORMATIVE**

Anche questo intervento ha avuto scarso successo presumibilmente per gli stessi motivi elencati per l'intervento di cui sopra (definizione di casalinga, limiti di reddito) e per la mancanza soprattutto di una cultura previdenziale. Per tale motivo sono stati aumentati i limiti reddituali ed in particolare è stato portato a 30.000,00 euro (con riferimento a un nucleo familiare con un/una solo/a componente) il limite della condizione economica che dà diritto al presente contributo.

E' stata inoltre abrogata la norma che prevedeva che l'interessato era tenuto a restituire l'intero contributo regionale, maggiorato degli interessi legali, qualora entro otto anni dall'ultima concessione del contributo stesso si fosse avvalso della facoltà di riscatto delle somme versate nella forma pensionistica complementare.



## DATI RELATIVI AL 2017

### PROVINCIA DI BOLZANO\*

<i>INTERVENTO ART. 6-BIS LR N. 7/1992</i>	<i>n. beneficiari</i>	<i>somme erogate</i>
<b>Contributo per la previd. complement. delle persone casal.:</b>	<b>18</b>	<b>8.317</b>
a) contributo fino al 50% del versamento volontario	17	
b) contributo fino al 40% del versamento volontario	1	
c) contributo fino al 30% del versamento volontario	0	

Fonte: ASSE - \*non sono disponibili i dati suddivisi per genere

### PROVINCIA DI TRENTO

<i>INTERVENTO ART. 6-BIS LR N. 7/1992</i>	M	F	TOT	<i>somme erogate</i>
<b>Contributo per la previd. complement. delle persone casal.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) contributo fino al 50% del versamento volontario			0	
b) contributo fino al 40% del versamento volontario			0	
c) contributo fino al 30% del versamento volontario			0	

Fonte: APAPI





## **- SOSTEGNO DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA DEI/DELLE COLTIVATORI/TRICI DIRETTI/E, MEZZADRI/E E COLONI/E**

(artt. 14 e ss. della LR n. 7/1992 e s.m.; D.P.Reg. n. 3/L-2008 e s.m.)

### **DESCRIZIONE DEL CONTRIBUTO VIGENTE**

Cos'è e a chi spetta:	è un contributo regionale annuo che spetta ai/alle coltivatori/trici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e iscritti/e alla rispettiva gestione previdenziale, operanti in aziende che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite, a sostegno dei versamenti previdenziali che gli/le stessi/e sono tenuti/e a versare all'INPS.
Quanto:	<p>il contributo è pari al 50 per cento dell'importo versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233.</p> <p>Per le aziende della provincia di Bolzano che presentano un punteggio superiore a 75 punti di svantaggio, secondo quanto definito dalla normativa provinciale, l'ammontare del contributo è determinato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione fino al 70 per cento. In particolare la Giunta regionale con deliberazione n. 43 di data 14 marzo 2018 ha stabilito che il contributo è pari al 60% di quanto versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 e s.m. per le aziende che presentano dai 76 ai 110 punti di svantaggio e pari al 70% per le aziende che presentano più di 110 punti di svantaggio.</p> <p>Per le aziende della provincia di Trento che operano ad un'altitudine superiore ai 900 m. s.l.m., secondo quanto definito dalla normativa provinciale, l'ammontare del contributo è determinato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione fino al 70 per cento. In particolare la Giunta regionale con la suddetta deliberazione n. 43 di data 14 marzo 2018 ha stabilito che il contributo è pari al 60% di quanto versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 e s.m. per le aziende che operano ad un'altitudine superiore ai 900 m. s.l.m. e fino ai 1200 m. s.l.m. e pari al 70% per le aziende che operano ad un'altitudine superiore ai 1200 m. s.l.m..</p>
Quando:	per ricevere il contributo è necessario presentare apposita domanda entro tre mesi dalla scadenza dell'ultima rata della contribuzione previdenziale obbligatoria dell'anno di competenza, allegando la documentazione probatoria dell'avvenuto versamento.
A chi rivolgersi:	per informazioni o per la presentazione della domanda per accedere al beneficio ci si può rivolgere a qualsiasi Istituto di patronato presente sul territorio regionale oppure, per i/le residenti nella provincia di Bolzano alla Provincia Autonoma di Bolzano ( <i>Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE</i> ).



## RECENTI MODIFICHE NORMATIVE

Il contributo è stato recentemente modificato prevedendo che in determinati casi possa arrivare fino al 70 per cento di quanto dovuto ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233. Prima della modifica il contributo poteva arrivare solo fino al 50 per cento.

Il contributo infatti ora è pari al 50 per cento dell'importo versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, ma per le aziende della provincia di Bolzano che presentano un punteggio superiore a 75 punti di svantaggio, secondo quanto definito in base alla normativa provinciale, l'ammontare del contributo è determinato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione fino al 70 per cento. Per quanto riguarda la provincia di Trento invece, il contributo può arrivare fino al 70 per cento per quelle aziende che operano ad un'altitudine superiore ai 900 m. s.l.m. (si veda scheda "Descrizione del contributo vigente").

A seguito della suddetta modifica relativa alle aziende della provincia di Trento introdotta dalla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 11, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha osservato che il contributo ricade negli aiuti di stato in regime di «de minimis», osservazione che è stata confermata dagli approfondimenti effettuati presso i Servizi Europa delle due Province autonome.

Le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno pertanto provvedere d'ora in poi all'erogazione del contributo nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013/UE concernente "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo" e saranno altresì tenute al rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di pubblicità e trasparenza nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.



## DATI RELATIVI AL 2017

### PROVINCIA DI BOLZANO\*

<i>INTERVENTO ARTT. 14 E SS. LR N. 7/1992</i>	<i>n. aziende beneficiarie</i>	<i>somme erogate</i>
<b>Sostegno della contribuzione previdenziale obbligatoria dei/delle coltivatori/trici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e</b>	<b>3.794</b>	<b>7.425.516</b>

Fonte: ASSE - \*non sono disponibili i dati suddivisi per genere

### PROVINCIA DI TRENTO

<i>INTERVENTO ARTT. 14 E SS. LR N. 7/1992</i>	M	F	TOT	<i>somme erogate</i>
<b>Sostegno della contribuzione previdenziale obbligatoria dei/delle coltivatori/trici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e</b>	1.534	460	<b>1.994</b>	<b>3.740.671</b>

Fonte: APAPI



## - SOSTEGNO DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DEI/DELLE COLTIVATORI/TRICI DIRETTI/E, MEZZADRI/E E COLONI/E

(art. 6-*bis* della LR n. 7/1992 e s.m.; D.P.Reg. n. 3/L-2008 e s.m.)

### DESCRIZIONE DEL CONTRIBUTO VIGENTE

Cos'è e a chi spetta:	è un contributo integrativo dei versamenti effettuati in un fondo pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che spetta ai/alle coltivatori/trici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e, nonché ai loro familiari coadiuvanti, iscritti/e alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dell'INPS, operanti in aziende zootecniche che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite secondo i criteri stabiliti da ciascuna Provincia autonoma.
Quanto:	il contributo è pari ad euro 500,00 all'anno e spetta per un massimo di dieci anni. Il contributo spetta purché l'interessato/a versi nel fondo una somma pari almeno ad euro 500,00 e, per quanto riguarda la provincia di Bolzano, purché l'azienda presenti un punteggio pari almeno a 50 punti di svantaggio.
Quando:	la domanda deve essere presentata: - in provincia di Trento: entro il 31 ottobre di ogni anno; - in provincia di Bolzano: entro il 30 settembre di ogni anno.
A chi rivolgersi:	per informazioni o per la presentazione della domanda per accedere al beneficio ci si può rivolgere a qualsiasi Istituto di patronato presente sul territorio regionale oppure, per i/le residenti nella provincia di Bolzano alla Provincia Autonoma di Bolzano ( <i>Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE</i> ).

### RECENTI MODIFICHE NORMATIVE

Una novità importante ha riguardato la modalità di erogazione del contributo. Infatti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2017, n. 19 tali contributi venivano accantonati presso Pensplan Centrum su una posizione individuale aperta a favore dell'interessato/a, rivalutati e versati al momento del pensionamento alla forma pensionistica complementare cui risultava iscritto l'interessato/a medesimo/a. Le nuove disposizioni prevedono invece ora che i contributi vengano versati direttamente dalla Provincia autonoma territorialmente competente alla forma pensionistica complementare disciplinata dal decreto legislativo n. 252/2005 cui risulta iscritto/a il/la beneficiario/a.

Qualora al momento dell'erogazione del contributo stesso non risulti più alcuna posizione di previdenza complementare le somme spettanti saranno versate direttamente all'interessato/a, nel caso in cui la chiusura della posizione sia dovuta a pensionamento o a riscatto totale, o agli eredi in caso di decesso.

E' stato inoltre eliminato il limite massimo del compimento del quarantesimo anno di età per l'accesso al contributo.



## DATI RELATIVI AL 2017

### PROVINCIA DI BOLZANO\*

<i>INTERVENTO ARTT. 14 E SS. LR N. 7/1992</i>	<i>n. beneficiari</i>	<i>somme erogate</i>
<b>Sostegno della contribuzione previdenziale complementare dei/delle coltivatori/trici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e</b>	<b>298</b>	<b>146.284</b>

Fonte: ASSE - \*non sono disponibili i dati suddivisi per genere

### PROVINCIA DI TRENTO

<i>INTERVENTO ARTT. 14 E SS. LR N. 7/1992</i>	M	F	TOT	<i>somme erogate</i>
<b>Sostegno della contribuzione previdenziale complementare dei/delle coltivatori/trici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e</b>	<b>53</b>	<b>19</b>	<b>72</b>	<b>36.000</b>

Fonte: APAPI



### **c) PACCHETTO FAMIGLIA E PREVIDENZA SOCIALE**

(Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e s.m.; decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e s.m.)

#### **- COPERTURA PREVIDENZIALE DEI PERIODI DI ASSISTENZA AI FIGLI**

(art. 1 LR n. 1/2005 e s.m.; D.P.Reg. n. 3/L-2008 e s.m.)

#### **DESCRIZIONE DEL CONTRIBUTO VIGENTE**

Cos'è:	è un contributo che viene erogato a coloro che effettuano versamenti volontari (versamenti obbligatori nel caso di lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e) o sono iscritti a una forma di previdenza complementare, per la copertura previdenziale di periodi dedicati alla cura e all'educazione dei propri figli fino al terzo anno di vita o entro tre anni dalla data di adozione. In caso di affidamento il contributo spetta, a prescindere dall'età del/della bambino/a, per tutta la durata dell'affidamento stesso. Il suddetto contributo spetta anche nel caso di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parziale (con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno) ai fini dell'integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100% di quelli previsti per il tempo pieno.
A chi spetta:	possono presentare la domanda: - tutti coloro che sono autorizzati ad effettuare i versamenti previdenziali volontari (presso l'INPS o una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e) o sono iscritti ad una forma di previdenza complementare; - i/le lavoratori/trici dipendenti del settore privato per i periodi di aspettativa non retribuita e senza copertura previdenziale dopo 5 mesi di congedo parentale; - coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno; - i/le lavoratori/trici autonomi/e dopo il congedo parentale; - i/le liberi/e professionisti/e dopo il congedo di maternità.  Il contributo non spetta ai/alle lavoratori/trici dipendenti da pubbliche amministrazioni e a coloro che sono titolari di pensione diretta. E' richiesta la residenza da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige o in alternativa la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.
Quanto:	in caso di prosecuzione volontaria il contributo viene corrisposto in misura pari all'importo del versamento volontario effettuato e comunque in misura non superiore a euro 9.000,00 rapportati ad anno, per un periodo massimo di 24 mesi, elevabili a 27 nell'ipotesi in cui il padre del/della bambino/a usufruisca del congedo parentale per almeno tre mesi.  In caso di sostegno della previdenza complementare il contributo massimo spettante ammonta ad euro 4.000,00 rapportati ad anno.



	<p>In caso di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parziale, i suddetti contributi massimi ammontano rispettivamente ad euro 4.500,00 e ad euro 2.000,00, rapportati ad anno e spettano fino al 5° anno di vita del bambino o della bambina. Il contributo viene concesso per un periodo massimo di 48 mesi o di 51 mesi se il padre usufruisce del congedo parentale per almeno 3 mesi.</p> <p>Per i/le lavoratori/trici autonomi/e e per i/le liberi/e professionisti/e il contributo massimo spettante è pari ad euro 4.000,00 rapportati ad anno, sia nel caso di sostegno della previdenza obbligatoria che nel caso di sostegno della previdenza complementare.</p>
Quando:	<p>la domanda deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- in provincia di Trento: entro 6 mesi dal termine ultimo fissato per i versamenti volontari ed entro il 30 settembre dell'anno successivo per i versamenti ad un fondo pensione complementare;</li><li>- in provincia di Bolzano: entro il 31 ottobre di ogni anno.</li></ul>
A chi rivolgersi:	<p>per informazioni o per la presentazione della domanda per accedere al beneficio ci si può rivolgere a qualsiasi Istituto di patronato presente sul territorio regionale oppure, per i/le residenti nella Provincia di Bolzano alla Provincia Autonoma di Bolzano (<i>Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE</i>).</p>

## RECENTI MODIFICHE NORMATIVE

Si segnala innanzitutto che tale intervento è stato attivato anche dalla Provincia di Trento a decorrere dal 1° gennaio 2018. Prima era attivo infatti solamente il contributo a sostegno della contribuzione previdenziale di chi svolge attività lavorativa a tempo parziale per poter accudire i figli.

Tale intervento è stato rivisto più volte negli ultimi due anni allo scopo di migliorarlo, chiarire alcuni aspetti interpretativi, omogeneizzare la gestione dello stesso nelle due province di Trento e di Bolzano, nonché snellire l'attività amministrativa.

In particolare le principali modifiche apportate consistono nelle seguenti:

- a) è stato aumentato il contributo da 7 mila a 9 mila euro per tutti coloro che sono autorizzati ad effettuare i versamenti contributivi volontari ai fini della costituzione di una pensione obbligatoria e che si astengono totalmente dal lavoro per accudire i figli;
- b) è stata estesa la portata del contributo per coloro che prendono in affidamento un bambino o una bambina, sia in caso di astensione totale dal lavoro che in caso di astensione parziale. Il contributo infatti viene ora concesso per tutta la durata dell'affidamento a prescindere dall'età del bambino o della bambina. Prima spettava per un periodo massimo di tre anni dalla data dell'affidamento;
- c) è stato tolto il vincolo in capo ai/alle lavoratori/trici autonomi/e e ai/alle liberi/e professionisti/e relativo all'obbligo di assunzione di un'altra persona almeno con



- contratto di lavoro a tempo parziale pari al 50 per cento del contratto a tempo pieno durante il periodo di astensione dal lavoro per la cura del/della figlio/a;
- d) si è rivisto il contributo in argomento in favore dei/delle lavoratori/trici autonomi/e e dei/delle liberi/e professionisti/e prevedendo che lo stesso spetti non più a fronte di versamenti volontari, bensì obbligatori effettuati per i periodi successivi alle indennità e ai congedi richiesti dal regolamento regionale. Considerato infatti che tali categorie di lavoratori/trici non possono effettuare i versamenti volontari astenendosi totalmente dal lavoro se non cessano completamente l'attività e non chiudono la partita IVA, la disciplina regolamentare dava loro la possibilità di beneficiare di fatto del contributo anche a fronte di versamenti obbligatori, ma con una riduzione del contributo stesso del 10%. Ora è espressamente previsto che il contributo spetta a sostegno dei versamenti previdenziali obbligatori, anche tenuto conto del fatto che l'arrivo di un/una bambino/a implica comunque una riduzione dell'attività lavorativa. Conseguentemente si è provveduto ad eliminare, con la medesima decorrenza delle suddette modifiche, la riduzione del 10% del contributo che era prevista dal regolamento per tali categorie di lavoratori/trici. Il contributo massimo può arrivare quindi ora fino ad euro 4.000,00;
  - e) sempre con riferimento ai/alle lavoratori/trici autonomi/e e ai/alle liberi/e professionisti/e, un'altra importante novità riguarda l'eliminazione dell'obbligo di preventiva comunicazione alla Provincia autonoma territorialmente competente del periodo di astensione dal lavoro per l'accudimento dei figli, comunicazione prima necessaria per poter aver diritto al contributo;
  - f) in considerazione dell'aumento da 7 mila a 9 mila euro del contributo a sostegno dei versamenti volontari all'INPS, attuato con la legge regionale di stabilità 2017 (LR n. 17/2016), viene aumentato da 3 mila 500 euro a 4 mila 500 euro il contributo previsto per coloro che lavorano a tempo parziale e che si dedicano alla cura dei figli o di minori affidati;
  - g) al fine di agevolare il cittadino inoltre, e dare conseguentemente impulso all'intervento, si è prevista la possibilità per le Province di prevedere degli anticipi all'interessato/a sul sostegno dei versamenti previdenziali volontari all'INPS;
  - h) una novità importante riguarda i contributi a sostegno della previdenza complementare. Prima della modifica infatti tali contributi venivano accantonati presso Pensplan Centrum su una posizione individuale aperta a favore dell'interessato/a, rivalutati e versati al momento del pensionamento alla forma pensionistica complementare cui risultava iscritto l'interessato/a medesimo/a. Ora invece i contributi vengono versati direttamente dalla Provincia autonoma territorialmente competente alla forma pensionistica complementare disciplinata dal decreto legislativo n. 252/2005 cui risulta iscritto il/la beneficiario/a. Ciò, previa verifica, ovviamente, dell'iscrizione da almeno sei mesi alla forma pensionistica complementare, del versamento della contribuzione a proprio carico per un importo pari almeno a 360,00 euro e della regolarità contributiva;
  - i) infine ora il contributo spetta anche per i periodi di astensione dal lavoro per i quali sussiste il diritto di fruire di asili nido, nonché di strutture o servizi analoghi.





**DATI RELATIVI AL 2017**


**PROVINCIA DI BOLZANO\***

<i>INTERVENTI PREVISTI – CURA DEI FIGLI - LR N. 1/2005</i>	<i>n. beneficiari</i>	<i>somme erogate</i>
<b>Astensione totale dal lavoro per la cura dei figli (art. 1, comma 1 LR 1/05)</b>	<b>234</b>	<b>674.000</b>
versamenti a istituti di previdenza obbligatoria	196	
versamenti in un fondo complementare	37	
versamenti a entrambe le forme pensionistiche	1	
<b>Astensione dal lavoro autonomo per la cura dei figli (art. 1, comma 3 LR 1/05)</b>	<b>250</b>	<b>397.382</b>
versamenti a istituti di previdenza obbligatoria	197	
versamenti in un fondo complementare	1	
versamenti a entrambe le forme pensionistiche	52	
<b>Astensione parziale dal lavoro per la cura dei figli (art. 1, comma 4 LR 1/05) - part-time</b>	<b>64</b>	<b>81.129</b>
versamenti a istituti di previdenza obbligatoria	13	
versamenti in un fondo complementare	51	
versamenti a entrambe le forme pensionistiche	0	
<b>TOTALE</b>	<b>548</b>	<b>1.152.511</b>

Fonte: ASSE - \*non sono disponibili i dati suddivisi per genere



## Dati PAB: contributo per la cura dei figli suddiviso per categorie di beneficiari



Chi accede a questo tipo di contributo sono soprattutto i/le lavoratori/trici autonomi/e che, al pari dei lavoratori dipendenti, lo utilizzano ai fini del raggiungimento della pensione obbligatoria. Chi svolge invece attività di lavoro a tempo parziale utilizza principalmente il contributo per il sostegno della previdenza complementare.

### PROVINCIA DI TRENTO

<i>INTERVENTI PREVISTI – CURA DEI FIGLI - LR N. 1/2005</i>	M	F	TOT	<i>somme erogate</i>
<b>Astensione totale dal lavoro per la cura dei figli (art. 1, comma 1 LR 1/05)</b>	<b>ATTIVO DALL' 1.1.2018</b>			
<b>Astensione dal lavoro autonomo per la cura dei figli (art. 1, comma 3 LR 1/05)</b>	<b>ATTIVO DALL' 1.1.2018</b>			
<b>Astensione parziale dal lavoro per la cura dei figli (art. 1, comma 4 LR 1/05) - part-time</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9.337</b>
versamenti a istituti di previdenza obbligatoria	0	3	3	
versamenti in un fondo complementare	0	2	2	
versamenti a entrambe le forme pensionistiche	0	0	0	

Fonte: APAPI



## - COPERTURA PREVIDENZIALE DEI PERIODI DI ASSISTENZA A FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI

(art. 2 LR n. 1/2005 e s.m.; D.P.Reg. n. 3/L-2008 e s.m.)

### DESCRIZIONE DEL CONTRIBUTO VIGENTE

Cos'è:	<p>è un contributo che viene erogato a coloro che effettuano versamenti volontari, (versamenti obbligatori nel caso di lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e) o sono iscritti a una forma di previdenza complementare, per la copertura previdenziale di periodi dedicati all'assistenza domiciliare di familiari non autosufficienti (inseriti nel 2°, 3° o 4° livello assistenziale per la Provincia di Bolzano, beneficiari dell'indennità di accompagnamento per la Provincia di Trento). Il suddetto contributo spetta anche nel caso di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parziale (con orario di lavoro fino al 70% di quello previsto per il tempo pieno) ai fini dell'integrazione dei versamenti previdenziali dovuti, fino alla concorrenza del 100% di quelli previsti per il tempo pieno.</p>
A chi spetta:	<p>ai/alle lavoratori/trici autonomi/e, ai/alle liberi/e professionisti/e, ai/alle lavoratori/trici dipendenti, pubblici e privati, in aspettativa non retribuita e senza copertura previdenziale e a coloro che sono autorizzati ad effettuare i versamenti previdenziali volontari (presso l'INPS o una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e) o sono iscritti ad una forma pensionistica complementare.</p> <p>Non possono accedere ai contributi i/le titolari di pensione diretta.</p> <p>E' richiesta la residenza da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige o in alternativa la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.</p>
Quanto:	<p>in caso di prosecuzione volontaria il contributo viene corrisposto in misura pari all'importo del versamento volontario effettuato e comunque in misura non superiore a euro 4.000,00 rapportati ad anno, fino al raggiungimento del requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.</p> <p>Il contributo è pari a euro 4.000,00 anche nel caso di sostegno della previdenza complementare.</p> <p>In caso di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parziale, i suddetti contributi massimi ammontano ad euro 2.000,00 rapportati ad anno.</p> <p>Per i/le lavoratori/trici autonomi/e e per i/le liberi/e professionisti/e il contributo massimo spettante è pari ad euro 4.000,00 rapportati ad anno, sia nel caso di sostegno della previdenza obbligatoria che nel caso di sostegno della previdenza complementare.</p>



	<p>Nel caso di figli/ie o bambini/e affidati/e minori di cinque anni riconosciuti/e invalidi/e civili, il contributo arriva fino a 9.000,00 euro rapportati ad anno se i/le bambini/e vengono assistiti/e esclusivamente a casa. In caso di frequenza di una struttura o di un istituto (asilo, scuola, centri diurni) l'importo del contributo arriva fino a 4.000,00 euro. L'importo massimo è pari a 4.000,00 euro rapportati ad anno anche nel caso di sostegno della previdenza complementare.</p> <p>Il contributo spetta per tutto il periodo in cui l'assistenza è necessaria e garantita.</p>
Quando:	<ul style="list-style-type: none"><li>- in provincia di Bolzano la domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno;</li><li>- in provincia di Trento la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.</li></ul>

## RECENTI MODIFICHE NORMATIVE

Per quanto riguarda tale intervento le ultime modifiche apportate riguardano:

- a) il contributo a favore di coloro che usufruiscono dell'aspettativa senza copertura previdenziale per dedicarsi all'assistenza di familiari non autosufficienti viene esteso ai lavoratori/trici del settore pubblico;
- b) è stato aumentato da 7 mila a 9 mila euro il contributo previsto per coloro che si dedicano all'assistenza dei/delle figli/ie o affidati/e non autosufficienti minori di cinque anni;
- c) si è rivisto il contributo in argomento, al pari di quello sopra descritto, in favore dei/delle lavoratori/trici autonomi/e e dei/delle liberi/e professionisti/e prevedendo che lo stesso spetti non più a fronte di versamenti volontari, bensì obbligatori. Anche in questo caso, infatti, considerato che tali categorie di lavoratori/trici non possono effettuare i versamenti volontari astenendosi totalmente dal lavoro se non cessano completamente l'attività e non chiudono la partita IVA, si è previsto espressamente che il contributo spetti a sostegno dei versamenti previdenziali obbligatori. Conseguentemente si è provveduto ad eliminare, con la medesima decorrenza della suddetta modifica, la riduzione del 10% del contributo che era prevista dalla normativa regolamentare regionale per tali categorie di lavoratori/trici. Il contributo massimo può arrivare quindi ora fino ad euro 4.000,00;
- d) la modifica sopra descritta relativa alle modalità di erogazione del beneficio in caso di sostegno alla previdenza complementare a favore dei/delle coltivatori/trici diretti/e si applica anche a tale contributo. Ora quindi i contributi non vengono più accantonati presso Pensplan Centrum su una posizione individuale, rivalutati e versati al momento del pensionamento alla forma pensionistica complementare cui risulta iscritto l'interessato/a, ma vengono versati direttamente alla forma pensionistica complementare da parte della Provincia autonoma territorialmente competente. Ciò, previa verifica, ovviamente, dell'iscrizione da almeno sei mesi alla forma pensionistica complementare stessa e del versamento della contribuzione a carico del/della lavoratore/trice per un importo pari almeno a 360,00 euro;



- e) al fine di agevolare il/la cittadino/a inoltre, e dare conseguentemente impulso all'intervento, si è prevista la possibilità per le Province di prevedere degli anticipi all'interessato/a sul sostegno dei versamenti previdenziali volontari all'INPS;
- f) non è più prevista, nel caso in cui il/la richiedente sia lavoratore/trice autonomo/a o libero/a professionista, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al periodo di astensione dal lavoro per assistere il familiare non autosufficiente, la quale doveva essere preceduta da apposita comunicazione relativa al suddetto periodo da inviare alla Provincia autonoma territorialmente competente prima dell'avvenuta astensione;
- g) il concetto di familiare non autosufficiente è esteso ora alla persona con cui il/la richiedente è unito civilmente e al convivente di fatto presente nella certificazione anagrafica del/della richiedente stesso/a;
- h) al fine di semplificare la gestione amministrativa dell'intervento è stata inoltre tolta la previsione secondo la quale l'assistenza prestata dal/dalla richiedente al/alla familiare non autosufficiente doveva essere diretta, personale, continua e ritenuta adeguata da parte delle strutture territorialmente competenti. In caso di mancata convivenza peraltro le medesime strutture erano chiamate a verificare se tale circostanza pregiudicasse l'adeguatezza dell'assistenza fornita;
- i) un'importante modifica attiene infine alla definizione di soggetto non autosufficiente. In provincia di Trento infatti il contributo, che prima spettava per l'assistenza a familiari non autosufficienti beneficiari dell'assegno di cura, è stato esteso a coloro che assistono familiari beneficiari della sola indennità di accompagnamento o di altra prestazione equivalente, con conseguente ampliamento della sfera dei potenziali soggetti beneficiari considerato che non si tiene più conto della condizione economica dell'assistito/a.



DATI RELATIVI AL 2017

PROVINCIA DI BOLZANO\*


<i>INTERVENTI PREVISTI – ASSISTENZA A FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI LR N. 1/2005</i>	<i>n. beneficiari</i>	<i>somme erogate</i>
<b>Astensione totale dal lavoro per assistenza a fam. non autosuff. - esclusi lavor. aut. (art. 2, comma 1 LR 1/05)</b>	<b>88</b>	<b>218.189</b>
versamenti a istituti di previdenza obbligatoria	55	
versamenti in un fondo complementare	26	
versamenti a entrambe le forme pensionistiche	7	
<b>Astensione dal lavoro autonomo per assistenza a fam. non autosuff. (art. 2, comma 1 LR 1/05)</b>	<b>63</b>	<b>147.347</b>
versamenti a istituti di previdenza obbligatoria	37	
versamenti in un fondo complementare	2	
versamenti a entrambe le forme pensionistiche	24	
<b>Astensione parziale dal lavoro per assistenza a fam. non autosuff. (art. 2, comma 2 LR 1/05) - part-time</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
versamenti a istituti di previdenza obbligatoria	0	
versamenti in un fondo complementare	0	
versamenti a entrambe le forme pensionistiche	0	



<b>Astensione totale dal lavoro per l'assist. ai figli non autosuff. &lt; di 5 anni (art. 2, comma 1-bis LR 1/05)</b>	<b>15</b>	<b>22.250</b>
versamenti a istituti di previdenza obbligatoria	3	
versamenti in un fondo complementare	11	
versamenti a entrambe le forme pensionistiche	1	
<b>TOTALE</b>	<b>166</b>	<b>387.786</b>

Fonte: ASSE - \*non sono disponibili i dati suddivisi per genere

## **contributo per l'assistenza ai non autosufficienti suddiviso per categorie di beneficiari**



Coloro che accedono a questo tipo di contributo svolgono soprattutto lavoro dipendente o non svolgono alcuna attività lavorativa.

Anche in questo caso il contributo viene utilizzato principalmente quale sostegno ai fini del raggiungimento della pensione obbligatoria, mentre chi svolge attività di lavoro a tempo parziale destina il contributo alla previdenza complementare.



## PROVINCIA DI TRENTO

Si segnala innanzitutto che il presente contributo è stato attivato all'inizio del 2016 anche dalla Provincia di Trento con effetto retroattivo a decorrere dall'anno 2013.

Si ricorda inoltre che il contributo è stato esteso a coloro che assistono familiari non autosufficienti titolari dell'indennità di accompagnamento con il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2018, n. 33.

<i>INTERVENTI PREVISTI</i> – <b>ASSISTENZA A FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI</b> <i>LR N. 1/2005</i>	<b>ATTIVATO NEL 2016</b> Non ci sono state finora domande
--	---

Fonte: APAPI





## - ASSEGNO REGIONALE AL NUCLEO FAMILIARE (Intervento abrogato a decorrere dall' 1.1.2018)

(art. 3 LR n. 1/2005 e s.m.; D.P.Reg. n. 3/L-2008 e s.m.)

Si ricorda che l'intervento è stato abrogato a decorrere dal 1.1.2018 per assegnare direttamente la competenza della disciplina e della gestione dello stesso alle due Province autonome. In particolare per quanto riguarda la provincia di Trento l'assegno è confluito nel nuovo "Assegno unico provinciale" mentre per quanto riguarda la provincia di Bolzano l'intervento è rimasto pressoché invariato.

### DESCRIZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE FINO AL 31.12.2018

Cos'era:	<p>l'assegno regionale al nucleo familiare era un assegno che veniva erogato a partire dal primo figlio fino al compimento del 7° anno di età e dal secondo figlio fino al compimento del 18° anno d'età.</p> <p>Se nel nucleo familiare era presente un/una figlio/a disabile, l'assegno veniva erogato a prescindere dall'età.</p> <p>L'importo dell'assegno variava in funzione della condizione economica del nucleo richiedente.</p>
A chi spettava:	<p>potavano presentare domanda coloro che avevano un nucleo familiare la cui condizione economica non superava determinati limiti (v. tabelle A, B e C) e che risiedevano da cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige o erano coniugati/e con persona in possesso dei medesimi requisiti. In alternativa ai cinque anni di residenza era riconosciuta la residenza storica anagrafica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.</p> <p>I figli dovevano convivere con la persona richiedente e apparire sul suo stato famiglia, salvo quanto diversamente disposto da atto giudiziale in caso di separazione o divorzio.</p> <p>A decorrere dal 2014 in caso di figlio unico l'assegno veniva erogato fino al 7° anno di vita del figlio stesso.</p> <p>Nel caso di più figli di cui uno solo minorenne l'assegno veniva erogato fino al compimento del 18° anno di vita del figlio in base alla colonna 2 delle tabelle A), B) e C).</p>
Quanto:	<p>l'assegno spettava ad un/una solo/a richiedente per nucleo in base alla composizione del nucleo familiare e alla condizione economica del nucleo stesso. L'assegno era corrisposto secondo quanto previsto dalle tabelle A, B e C di seguito riportate.</p>
Quando:	<p>la domanda poteva essere presentata in ogni momento: l'assegno al nucleo familiare veniva erogato a partire dal mese seguente all'inoltro della domanda.</p>



	Qualora la domanda veniva presentata entro novanta giorni dalla data della nascita del/della bambino/a, l'assegno spettava a decorrere dal primo mese successivo a tale data.
Condizione economica:	per i/le residenti nella provincia di Trento la condizione economica era valutata in base al sistema di calcolo ICEF. Per i/le residenti nella provincia di Bolzano la condizione economica era valutata secondo i criteri previsti per la dichiarazione DURP.

TABELLA A)

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI  
(IN CUI NON SONO PRESENTI FIGLI ED EQUIPARATI DISABILI)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli

Condizione economica		Numero di figli							
da ...	a ...	Figlio unico	2 o 1*	3	4	5	6	7	oltre 7
€ 0,00 - € 13.479,00		€ 76,16	€ 108,06	€ 216,13	€ 324,19	€ 432,25	€ 540,31	€ 648,38	€ 648,38
€ 13.479,01 - € 16.342,00		€ 70,72	€ 103,80	€ 204,75	€ 307,48	€ 411,41	€ 516,15	€ 621,49	€ 621,49
€ 16.342,01 - € 19.206,00		€ 65,28	€ 99,53	€ 193,38	€ 290,78	€ 390,54	€ 491,97	€ 594,60	€ 594,60
€ 19.206,01 - € 22.128,00		€ 59,84	€ 95,27	€ 182,00	€ 274,07	€ 369,69	€ 467,80	€ 567,72	€ 567,72
€ 22.128,01 - € 24.991,00		€ 54,40	€ 91,00	€ 170,63	€ 257,36	€ 348,83	€ 443,63	€ 540,82	€ 540,82
€ 24.991,01 - € 27.853,00		€ 54,40	€ 86,74	€ 159,25	€ 240,65	€ 327,98	€ 419,46	€ 513,95	€ 513,95
€ 27.853,01 - € 30.820,00		€ 54,40	€ 82,47	€ 147,88	€ 223,95	€ 307,13	€ 395,28	€ 487,05	€ 487,05
€ 30.820,01 - € 33.638,00		€ 54,40	€ 78,21	€ 136,50	€ 207,24	€ 286,27	€ 371,11	€ 460,18	€ 460,18
€ 33.638,01 - € 36.502,00			€ 73,94	€ 125,13	€ 190,53	€ 265,42	€ 346,94	€ 433,29	€ 433,29
€ 36.502,01 - € 39.424,00			€ 69,68	€ 113,75	€ 173,82	€ 244,56	€ 322,77	€ 406,40	€ 406,40
€ 39.424,01 - € 42.287,00			€ 65,41	€ 102,38	€ 157,12	€ 223,71	€ 298,59	€ 379,52	€ 379,52
€ 42.287,01 - € 45.149,00			€ 61,15	€ 91,00	€ 140,42	€ 202,85	€ 274,43	€ 352,63	€ 352,63
€ 45.149,01 - € 48.073,00			€ 56,88	€ 79,63	€ 123,71	€ 182,00	€ 250,25	€ 325,74	€ 325,74
€ 48.073,01 - € 50.936,00				€ 68,25	€ 106,99	€ 161,15	€ 226,08	€ 298,85	€ 298,85
€ 50.936,01 - € 53.798,00				€ 56,88	€ 90,29	€ 140,29	€ 201,91	€ 271,97	€ 271,97
€ 53.798,01 - € 56.661,00					€ 73,58	€ 119,44	€ 177,74	€ 245,07	€ 245,07
€ 56.661,01 - € 59.523,00					€ 56,88	€ 98,58	€ 153,56	€ 218,20	€ 218,20
€ 59.523,01 - € 62.385,00						€ 77,73	€ 129,40	€ 191,30	€ 191,30
€ 62.385,01 - € 65.248,00						€ 56,88	€ 105,22	€ 164,43	€ 164,43
€ 65.248,01 - € 68.110,00							€ 81,05	€ 137,53	€ 137,53
€ 68.110,01 - € 70.972,00							€ 56,88	€ 110,65	€ 110,65
€ 70.972,01 - € 73.835,00								€ 83,77	€ 83,77
€ 73.835,01 - € 76.697,00								€ 56,88	€ 56,88

\* In presenza di altri figli maggiorenni



TABELLA B)

NUCLEI FAMILIARI CON UN UNICO GENITORE  
(IN CUI NON SONO PRESENTI FIGLI ED EQUIPARATI DISABILI)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli

Condizione economica		Numero di figli							
da ...	a ...	Figlio unico	2 o 1*	3	4	5	6	7	Oltre 7
€ 0,00	- € 13.479,00	€ 76,16	€ 117,17	€ 216,13	€ 500,50	€ 671,13	€ 841,75	€ 949,81	€ 949,81
€ 13.479,01	- € 16.342,00	€ 65,28	€ 102,95	€ 202,85	€ 468,81	€ 632,74	€ 798,16	€ 905,17	€ 905,17
€ 16.342,01	- € 19.206,00	€ 54,40	€ 97,82	€ 189,58	€ 437,14	€ 594,34	€ 754,54	€ 860,52	€ 860,52
€ 19.206,01	- € 22.128,00		€ 92,71	€ 176,31	€ 405,44	€ 555,96	€ 710,94	€ 815,87	€ 815,87
€ 22.128,01	- € 24.991,00		€ 87,58	€ 163,04	€ 373,75	€ 517,56	€ 667,34	€ 771,23	€ 771,23
€ 24.991,01	- € 27.853,00		€ 82,47	€ 149,77	€ 342,06	€ 479,18	€ 623,73	€ 726,58	€ 726,58
€ 27.853,01	- € 30.820,00		€ 77,35	€ 136,50	€ 310,38	€ 440,78	€ 580,13	€ 681,94	€ 681,94
€ 30.820,01	- € 33.638,00		€ 72,23	€ 123,23	€ 278,69	€ 402,40	€ 536,53	€ 637,29	€ 637,29
€ 33.638,01	- € 36.502,00		€ 67,11	€ 109,96	€ 247,00	€ 364,00	€ 492,92	€ 592,64	€ 592,64
€ 36.502,01	- € 39.424,00		€ 61,99	€ 96,69	€ 215,32	€ 325,61	€ 449,31	€ 547,99	€ 547,99
€ 39.424,01	- € 42.287,00		€ 56,88	€ 83,42	€ 183,63	€ 287,22	€ 405,72	€ 503,34	€ 503,34
€ 42.287,01	- € 45.149,00			€ 70,15	€ 151,94	€ 248,83	€ 362,10	€ 458,70	€ 458,70
€ 45.149,01	- € 48.073,00			€ 56,88	€ 120,25	€ 210,44	€ 318,50	€ 414,05	€ 414,05
€ 48.073,01	- € 50.936,00				€ 88,56	€ 172,05	€ 274,90	€ 369,41	€ 369,41
€ 50.936,01	- € 53.798,00				€ 56,88	€ 133,66	€ 231,29	€ 324,76	€ 324,76
€ 53.798,01	- € 56.661,00					€ 95,27	€ 187,69	€ 280,11	€ 280,11
€ 56.661,01	- € 59.523,00					€ 56,88	€ 144,08	€ 235,46	€ 235,46
€ 59.523,01	- € 62.385,00						€ 100,48	€ 190,81	€ 190,81
€ 62.385,01	- € 65.248,00						€ 56,88	€ 146,17	€ 146,17
€ 65.248,01	- € 68.110,00							€ 101,52	€ 101,52
€ 68.110,01	- € 70.972,00							€ 56,88	€ 56,88

\* In presenza di altri figli maggiorenni



TABELLA C)

NUCLEI FAMILIARI IN CUI SONO PRESENTI FIGLI O EQUIPARATI DISABILI

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di condizione economica del nucleo familiare e numero dei figli

Condizione economica		Numero di figli/Anzahl der Kinder							
da ...	a ...	Figlio unico	2 o 1*	3	4	5	6	7	oltre 7
€ 0,00 - € 13.479,00		€ 341,25	€ 449,31	€ 557,38	€ 665,44	€ 949,81	€ 1.057,88	€ 1.165,94	€ 1.165,94
€ 13.479,01 - € 16.342,00		€ 312,81	€ 416,61	€ 521,62	€ 627,41	€ 900,21	€ 1.007,83	€ 1.115,53	€ 1.115,53
€ 16.342,01 - € 19.206,00		€ 284,38	€ 383,91	€ 485,87	€ 589,37	€ 850,60	€ 957,78	€ 1.065,11	€ 1.065,11
€ 19.206,01 - € 22.128,00		€ 255,94	€ 351,21	€ 450,12	€ 551,33	€ 801,00	€ 907,73	€ 1.014,71	€ 1.014,71
€ 22.128,01 - € 24.991,00		€ 227,50	€ 318,50	€ 414,39	€ 513,30	€ 751,39	€ 857,68	€ 964,29	€ 964,29
€ 24.991,01 - € 27.853,00		€ 199,06	€ 285,80	€ 378,63	€ 475,26	€ 701,77	€ 807,63	€ 913,89	€ 913,89
€ 27.853,01 - € 30.820,00		€ 170,63	€ 253,09	€ 342,88	€ 437,23	€ 652,17	€ 757,57	€ 863,47	€ 863,47
€ 30.820,01 - € 33.638,00		€ 142,19	€ 220,40	€ 307,13	€ 399,20	€ 602,56	€ 707,53	€ 813,05	€ 813,05
€ 33.638,01 - € 36.502,00		€ 113,75	€ 187,69	€ 271,37	€ 361,16	€ 552,95	€ 657,48	€ 762,64	€ 762,64
€ 36.502,01 - € 39.424,00		€ 85,31	€ 154,99	€ 235,62	€ 323,11	€ 503,34	€ 607,43	€ 712,24	€ 712,24
€ 39.424,01 - € 42.287,00		€ 56,88	€ 122,28	€ 199,87	€ 285,09	€ 453,74	€ 557,38	€ 661,82	€ 661,82
€ 42.287,01 - € 45.149,00			€ 89,58	€ 164,14	€ 247,05	€ 404,14	€ 507,32	€ 611,41	€ 611,41
€ 45.149,01 - € 48.073,00			€ 56,88	€ 128,38	€ 209,02	€ 354,52	€ 457,28	€ 560,99	€ 560,99
€ 48.073,01 - € 50.936,00				€ 92,63	€ 170,98	€ 304,92	€ 407,23	€ 510,58	€ 510,58
€ 50.936,01 - € 53.798,00				€ 56,88	€ 132,95	€ 255,30	€ 357,18	€ 460,18	€ 460,18
€ 53.798,01 - € 56.661,00					€ 94,92	€ 205,70	€ 307,13	€ 409,76	€ 409,76
€ 56.661,01 - € 59.523,00					€ 56,88	€ 156,08	€ 257,07	€ 359,34	€ 359,34
€ 59.523,01 - € 62.385,00						€ 106,48	€ 207,02	€ 308,94	€ 308,94
€ 62.385,01 - € 65.248,00						€ 56,88	€ 156,98	€ 258,52	€ 258,52
€ 65.248,01 - € 68.110,00							€ 106,93	€ 208,10	€ 208,10
€ 68.110,01 - € 70.972,00							€ 56,88	€ 157,71	€ 157,71
€ 70.972,01 - € 73.835,00								€ 107,29	€ 107,29
€ 73.835,01 - € 76.697,00								€ 56,88	€ 56,88

\* In presenza di altri figli maggiorenni



## DATI RELATIVI AL 2017

### PROVINCIA DI BOLZANO

TABELLA A)



NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI  
(IN CUI NON SONO PRESENTI FIGLI ED EQUIPARATI DISABILI)

#### NUMERO NUCLEI BENEFICIARI IN RELAZIONE ALLA CONDIZIONE ECONOMICA E AL NUMERO DI FIGLI

Condizione economica		Numero di figli							
da ...	a ...	Figlio unico	2 o 1*	3	4	5	6	7	oltre 7
€ 0,00 - € 13.479,00		825	993	447	139	33	6	1	0
€ 13.479,01 - € 16.342,00		529	735	261	72	14	1	1	0
€ 16.342,01 - € 19.206,00		536	892	364	83	6	2	1	0
€ 19.206,01 - € 22.128,00		536	935	350	79	17	1	1	0
€ 22.128,01 - € 24.991,00		586	981	299	64	19	2	2	0
€ 24.991,01 - € 27.853,00		745	1124	320	59	3	1	1	0
€ 27.853,01 - € 30.820,00		924	1356	291	48	7	1	0	0
€ 30.820,01 - € 33.638,00		942	1348	310	41	6	1	2	0
€ 33.638,01 - € 36.502,00		296	1255	285	52	4	1	0	0
€ 36.502,01 - € 39.424,00		290	1114	289	36	4	0	0	0
€ 39.424,01 - € 42.287,00		212	810	244	23	10	2	2	0
€ 42.287,01 - € 45.149,00		182	574	189	26	2	0	0	0
€ 45.149,01 - € 48.073,00		148	411	123	24	3	2	0	0
€ 48.073,01 - € 50.936,00		0	0	111	17	1	0	0	0
€ 50.936,01 - € 53.798,00		0	0	71	22	2	0	0	0
€ 53.798,01 - € 56.661,00		0	0	0	11	3	0	0	0
€ 56.661,01 - € 59.523,00		0	0	0	3	2	0	0	0
€ 59.523,01 - € 62.385,00		0	0	0	0	2	0	0	0
€ 62.385,01 - € 65.248,00		0	0	0	0	1	0	0	0
€ 65.248,01 - € 68.110,00		0	0	0	0	0	0	0	0
€ 68.110,01 - € 70.972,00		0	0	0	0	0	0	0	0
€ 70.972,01 - € 73.835,00		0	0	0	0	0	0	0	0
€ 73.835,01 - € 76.697,00		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>6.751</b>	<b>12.528</b>	<b>3.954</b>	<b>799</b>	<b>139</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

\* In presenza di altri figli maggiorenni

**TOTALE SOMME EROGATE TABELLA A) € 27.093.844**



Dai grafici si evince che le famiglie che hanno ricevuto più assegni sono quelle con due figli e quelle che si trovano nella condizione economica che va dai 27.853 euro a 33.638 euro. Numerose anche le famiglie con una condizione economica inferiore ai 13.479 euro.



TABELLA B)



NUCLEI FAMILIARI CON UN UNICO GENITORE  
(IN CUI NON SONO PRESENTI FIGLI ED EQUIPARATI DISABILI)

**NUMERO NUCLEI BENEFICIARI IN RELAZIONE ALLA CONDIZIONE ECONOMICA E AL NUMERO DI FIGLI**

Condizione economica		Numero di figli							
da ...	a ...	Figlio unico	2 o 1*	3	4	5	6	7	oltre 7
€ 0,00 - € 13.479,00		766	599	122	20	3	1	0	0
€ 13.479,01 - € 16.342,00		228	183	31	4	0	0	0	0
€ 16.342,01 - € 19.206,00		168	193	25	1	1	0	0	0
€ 19.206,01 - € 22.128,00		112	174	17	2	0	0	0	0
€ 22.128,01 - € 24.991,00		107	116	22	2	0	0	0	0
€ 24.991,01 - € 27.853,00		85	85	17	4	0	0	0	0
€ 27.853,01 - € 30.820,00		63	39	5	2	1	0	0	0
€ 30.820,01 - € 33.638,00		44	21	12	2	0	0	0	0
€ 33.638,01 - € 36.502,00		27	24	3	1	0	0	0	0
€ 36.502,01 - € 39.424,00		9	8	3	0	0	0	0	0
€ 39.424,01 - € 42.287,00		12	7	1	0	0	1	0	0
€ 42.287,01 - € 45.149,00		0	0	0	0	0	0	0	0
€ 45.149,01 - € 48.073,00		0	0	0	1	1	0	0	0
€ 48.073,01 - € 50.936,00		0	0	0	0	0	0	0	0
€ 50.936,01 - € 53.798,00		0	0	0	0	0	0	0	0
€ 53.798,01 - € 56.661,00		0	0	0	0	0	0	0	0
€ 56.661,01 - € 59.523,00		0	0	0	0	0	0	0	0
€ 59.523,01 - € 62.385,00		0	0	0	0	0	0	0	0
€ 62.385,01 - € 65.248,00		0	0	0	0	0	0	0	0
€ 65.248,01 - € 68.110,00		0	0	0	0	0	0	0	0
€ 68.110,01 - € 70.972,00		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>1621</b>	<b>1449</b>	<b>258</b>	<b>39</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* In presenza di altri figli maggiorenni

**TOTALE SOMME EROGATE TABELLA B) € 4.000.700**



Nel caso di famiglie monoparentali gli assegni sono stati erogati per lo più a famiglie con un solo figlio, poco meno a famiglie con due figli, e che si trovano nella fascia di condizione economica inferiore ai 13.479 euro.





TABELLA C)

NUCLEI FAMILIARI IN CUI SONO PRESENTI FIGLI O EQUIPARATI DISABILI



**NUMERO NUCLEI BENEFICIARI IN RELAZIONE ALLA CONDIZIONE ECONOMICA E AL NUMERO DI FIGLI**

Condizione economica		Numero di figli							
da ...	a ...	Figlio unico	2 o 1*	3	4	5	6	7	oltre 7
€ 0,00	- € 13.479,00	248	35	23	5	2	0	0	0
€ 13.479,01	- € 16.342,00	77	14	10	2	0	0	0	0
€ 16.342,01	- € 19.206,00	91	26	13	5	0	0	0	0
€ 19.206,01	- € 22.128,00	77	26	9	6	2	0	0	0
€ 22.128,01	- € 24.991,00	52	17	8	1	1	0	0	0
€ 24.991,01	- € 27.853,00	51	20	9	4	0	0	0	0
€ 27.853,01	- € 30.820,00	43	17	11	1	0	0	0	0
€ 30.820,01	- € 33.638,00	31	25	12	2	2	0	0	0
€ 33.638,01	- € 36.502,00	23	17	3	0	0	0	0	0
€ 36.502,01	- € 39.424,00	13	10	7	1	0	0	0	0
€ 39.424,01	- € 42.287,00	18	15	4	0	0	0	0	0
€ 42.287,01	- € 45.149,00	1	8	5	0	0	0	0	0
€ 45.149,01	- € 48.073,00	1	4	3	0	1	0	0	0
€ 48.073,01	- € 50.936,00	0	0	1	2	0	0	0	0
€ 50.936,01	- € 53.798,00	0	0	3	2	0	0	0	0
€ 53.798,01	- € 56.661,00	0	0	0	1	0	0	0	0
€ 56.661,01	- € 59.523,00	0	0	0	0	0	0	0	0
€ 59.523,01	- € 62.385,00	0	0	0	0	0	0	0	0
€ 62.385,01	- € 65.248,00	0	0	0	0	0	0	1	0
€ 65.248,01	- € 68.110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
€ 68.110,01	- € 70.972,00	0	0	0	0	0	0	0	0
€ 70.972,01	- € 73.835,00	0	0	0	0	0	0	0	0
€ 73.835,01	- € 76.697,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>726</b>	<b>234</b>	<b>121</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

\* In presenza di altri figli maggiorenni

**TOTALE SOMME EROGATE TABELLA C) € 4.025.517**

**TOTALE SOMME EROGATE TABELLE A), B) E C) € 35.120.061**



Anche nel caso di famiglie con almeno un figlio invalido gli assegni sono stati erogati per lo più a famiglie con un solo figlio e che si trovano nella fascia di condizione economica inferiore ai 13.479 euro.



## DATI RELATIVI AL 2017

### PROVINCIA DI TRENTO

TABELLA A)



NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI  
(IN CUI NON SONO PRESENTI FIGLI ED EQUIPARATI DISABILI)

#### NUMERO NUCLEI BENEFICIARI IN RELAZIONE ALLA CONDIZIONE ECONOMICA E AL NUMERO DI FIGLI

Condizione economica		Numero di figli							
da ...	a ...	Figlio unico	2 o 1*	3	4	5	6	7	oltre 7
€ 0,00 - € 13.479,00		719	1301	430	123	38	3	2	1
€ 13.479,01 - € 16.342,00		335	589	190	36	8	2	0	0
€ 16.342,01 - € 19.206,00		440	997	225	57	7	0	3	0
€ 19.206,01 - € 22.128,00		473	1181	273	65	21	3	0	0
€ 22.128,01 - € 24.991,00		488	1339	319	58	13	4	2	0
€ 24.991,01 - € 27.853,00		501	1402	274	53	8	0	0	0
€ 27.853,01 - € 30.820,00		559	1533	265	38	11	3	0	0
€ 30.820,01 - € 33.638,00		515	1497	228	32	8	0	1	0
€ 33.638,01 - € 36.502,00		0	1482	194	27	3	1	0	0
€ 36.502,01 - € 39.424,00		0	1408	202	19	5	0	0	0
€ 39.424,01 - € 42.287,00		0	1213	143	21	2	1	0	0
€ 42.287,01 - € 45.149,00		0	1006	109	21	1	0	0	0
€ 45.149,01 - € 48.073,00		0	849	121	13	1	0	0	0
€ 48.073,01 - € 50.936,00		0	0	101	10	1	0	0	0
€ 50.936,01 - € 53.798,00		0	0	97	7	1	0	0	0
€ 53.798,01 - € 56.661,00		0	0	0	14	0	1	0	0
€ 56.661,01 - € 59.523,00		0	0	0	5	3	0	0	0
€ 59.523,01 - € 62.385,00		0	0	0	0	1	0	0	0
€ 62.385,01 - € 65.248,00		0	0	0	0	0	0	0	1
€ 65.248,01 - € 68.110,00		0	0	0	0	0	0	0	0
€ 68.110,01 - € 70.972,00		0	0	0	0	0	1	0	0
€ 70.972,01 - € 73.835,00		0	0	0	0	0	0	0	0
€ 73.835,01 - € 76.697,00		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>4030</b>	<b>15797</b>	<b>3171</b>	<b>599</b>	<b>132</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>2</b>

\* In presenza di altri figli maggiorenni

**TOTALE SOMME EROGATE TABELLA A) € 25.982.523**



Anche in Trentino le famiglie in cui sono presenti entrambi i genitori che hanno ricevuto l'assegno regionale sono per lo più famiglie con due figli, ma a differenza dell'Alto Adige in Trentino la fascia di condizione economica prevalente è quella inferiore ai 13.479 euro, anche se comunque molti assegni sono stati erogati in maniera piuttosto omogenea anche ai nuclei che si trovano nelle fasce di condizione economica superiori (fino a 48.073 euro).



TABELLA B)



NUCLEI FAMILIARI CON UN UNICO GENITORE  
(IN CUI NON SONO PRESENTI FIGLI ED EQUIPARATI DISABILI)

**NUMERO NUCLEI BENEFICIARI IN RELAZIONE ALLA CONDIZIONE ECONOMICA E AL NUMERO DI FIGLI**

Condizione economica		Numero di figli							
da ...	a ...	Figlio unico	2 o 1*	3	4	5	6	7	oltre 7
€ 0,00 - € 13.479,00		429	796	94	10	1	2	0	0
€ 13.479,01 - € 16.342,00		98	237	25	4	0	0	0	0
€ 16.342,01 - € 19.206,00		58	277	16	1	0	0	0	0
€ 19.206,01 - € 22.128,00		0	268	10	1	0	0	0	0
€ 22.128,01 - € 24.991,00		0	218	7	1	0	0	0	0
€ 24.991,01 - € 27.853,00		0	153	12	0	0	0	0	0
€ 27.853,01 - € 30.820,00		0	94	4	1	0	0	0	0
€ 30.820,01 - € 33.638,00		0	68	3	0	0	0	0	0
€ 33.638,01 - € 36.502,00		0	50	3	0	0	0	0	0
€ 36.502,01 - € 39.424,00		0	33	2	1	0	0	0	0
€ 39.424,01 - € 42.287,00		0	22	0	0	0	0	0	0
€ 42.287,01 - € 45.149,00		0	0	2	1	0	0	0	0
€ 45.149,01 - € 48.073,00		0	0	1	0	0	0	0	0
€ 48.073,01 - € 50.936,00		0	0	0	0	0	0	0	0
€ 50.936,01 - € 53.798,00		0	0	0	0	0	0	0	0
€ 53.798,01 - € 56.661,00		0	0	0	0	0	0	0	0
€ 56.661,01 - € 59.523,00		0	0	0	0	0	0	0	0
€ 59.523,01 - € 62.385,00		0	0	0	0	0	0	0	0
€ 62.385,01 - € 65.248,00		0	0	0	0	0	0	0	0
€ 65.248,01 - € 68.110,00		0	0	0	0	0	0	0	0
€ 68.110,01 - € 70.972,00		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>585</b>	<b>2216</b>	<b>179</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* In presenza di altri figli maggiorenni

**TOTALE SOMME EROGATE TABELLA B) € 3.282.467**



Nel caso di famiglie monoparentali in Trentino gli assegni sono stati erogati di gran lunga alle famiglie con due figli e che si trovano nella fascia di condizione economica inferiore ai 13.479 euro.



TABELLA C)

NUCLEI FAMILIARI IN CUI SONO PRESENTI FIGLI O EQUIPARATI DISABILI



**NUMERO NUCLEI BENEFICIARI IN RELAZIONE ALLA CONDIZIONE ECONOMICA E AL NUMERO DI FIGLI**

Condizione economica		Numero di figli/Anzahl der Kinder							
da ...	a ...	Figlio unico	2 o 1*	3	4	5	6	7	oltre 7
€ 0,00	- € 13.479,00	463	234	101	31	4	0	0	0
€ 13.479,01	- € 16.342,00	63	56	20	3	0	1	0	0
€ 16.342,01	- € 19.206,00	74	63	12	5	1	0	0	0
€ 19.206,01	- € 22.128,00	51	49	15	6	0	0	0	0
€ 22.128,01	- € 24.991,00	32	45	8	4	0	0	0	0
€ 24.991,01	- € 27.853,00	39	35	8	4	0	0	0	0
€ 27.853,01	- € 30.820,00	41	30	10	1	3	0	0	0
€ 30.820,01	- € 33.638,00	25	28	4	0	0	0	0	0
€ 33.638,01	- € 36.502,00	16	30	1	1	0	0	0	0
€ 36.502,01	- € 39.424,00	26	24	3	2	1	0	0	0
€ 39.424,01	- € 42.287,00	8	17	6	1	0	0	0	0
€ 42.287,01	- € 45.149,00	0	20	0	1	0	0	0	0
€ 45.149,01	- € 48.073,00	0	5	1	0	1	0	0	0
€ 48.073,01	- € 50.936,00	0	0	2	0	0	0	0	0
€ 50.936,01	- € 53.798,00	0	0	3	1	0	0	0	0
€ 53.798,01	- € 56.661,00	0	0	0	1	0	0	0	0
€ 56.661,01	- € 59.523,00	0	0	0	1	0	0	0	0
€ 59.523,01	- € 62.385,00	0	0	0	0	1	0	0	0
€ 62.385,01	- € 65.248,00	0	0	0	0	0	0	0	0
€ 65.248,01	- € 68.110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
€ 68.110,01	- € 70.972,00	0	0	0	0	0	0	0	0
€ 70.972,01	- € 73.835,00	0	0	0	0	0	0	0	0
€ 73.835,01	- € 76.697,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>838</b>	<b>636</b>	<b>194</b>	<b>62</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* In presenza di altri figli maggiorenni

**TOTALE SOMME EROGATE TABELLA C) € 6.262.290**

**TOTALE SOMME EROGATE TABELLE A), B) E C) € 35.527.280**



Si conferma la tendenza della provincia di Bolzano: nel caso di famiglie con almeno un figlio invalido gli assegni sono stati erogati per lo più a famiglie con un solo figlio e che si trovano nella fascia di condizione economica inferiore ai 13.479 euro.





## **2) GLI INTERVENTI AD ESAURIMENTO**



**a) NORME INTEGRATIVE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI** (Legge regionale 11 settembre 1961, n. 8) **E PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI AFFETTI DA SORDITÀ DA RUMORI** (Legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1)

Sono rendite che vengono erogate a coloro che sono affetti da silicosi, asbestosi o sordità professionale da rumori, residenti in regione e che non avevano a suo tempo diritto ad analoghe prestazioni da parte dell'INAIL. Sono provvidenze a cui oramai non è più possibile accedere in quanto da anni vengono erogate dall'Istituto nazionale infortuni sul lavoro. Rimangono a carico della Regione, infatti, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 171 del 1988 che ha dichiarato indennizzabili da parte dell'INAIL tutte le malattie professionali anche non tabellate, solo quelle rendite che venivano erogate antecedentemente alla presa in carico delle stesse da parte dell'INAIL.

L'ammontare della rendita è calcolato sulla base della retribuzione convenzionale e varia a seconda del grado di inabilità.

Con la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" si è previsto che la retribuzione convenzionale (presa a riferimento come base di calcolo per la determinazione dell'importo delle suddette rendite regionali) venga annualmente rivalutata con deliberazione della Giunta regionale tenuto conto del decreto ministeriale con il quale vengono rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'INAIL per il settore dell'industria. La retribuzione convenzionale, pari ad euro 23.136,00 a decorrere dal 1° gennaio 2017, è confermata nel medesimo importo a decorrere dal 1° gennaio 2018.



## DATI RELATIVI AL 2017

### PROVINCIA DI BOLZANO

<i>INTERVENTI LLRR N. 8/1961 E N. 1/1976</i>	<i>n. beneficiari</i>	<i>somme erogate</i>
<b>Rendite silicosi ed asbestosi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rendita per sordità professionale</b>	<b>89</b>	<b>297.488</b>

Fonte: ASSE

### PROVINCIA DI TRENTO

<i>INTERVENTI LLRR N. 8/1961 E N. 1/1976</i>	<i>n. beneficiari</i>	<i>somme erogate</i>
<b>Rendite silicosi ed asbestosi</b>	<b>2</b>	<b>21.547</b>
<b>Rendita per sordità professionale</b>	<b>181</b>	<b>612.955</b>

Fonte: APAPI



## **b) ISTITUZIONE DELL'ASSICURAZIONE REGIONALE VOLONTARIA PER LA PENSIONE ALLE PERSONE CASALINGHE**

Legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3

Data l'onerosità per il bilancio regionale di tale intervento, con la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 è stata prevista definitivamente la cessazione della possibilità di iscriversi all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe e rimane pertanto ora in essere solo per coloro che vi hanno aderito prima del 22 luglio 2004.

### **DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

Cos'è:	è una pensione a favore delle persone casalinghe che non possono costituirsi una pensione per la mancanza di contributi previdenziali. Si matura a 65 anni con il versamento ai rispettivi fondi provinciali di almeno 15 anni fino a un massimo di 18 anni di contribuzione.
Iscrizione:	considerata l'incompatibilità della pensione regionale con altre pensioni, potevano iscriversi tutti coloro che non erano assicurati presso altre Casse in qualità di lavoratori/trici dipendenti o autonomi/e. Non poteva invece assicurarsi chi era già titolare di pensione diretta. E' possibile in ogni momento interrompere il versamento dei contributi e rinunciare alla pensione regionale ottenendo la restituzione dell'80% di quanto versato.
Quanto si paga:	la contribuzione va versata per almeno 15 anni e viene rivista annualmente con deliberazione della Giunta regionale. Per l'anno 2018 l'importo è stato fissato in euro 1.574,00. Per le famiglie con redditi medio bassi è comunque prevista una riduzione percentuale di tale importo che arriva fino al 50%.
Quanto si prende:	in base ad un particolare calcolo matematico l'importo della pensione derivante dai contributi versati ammonta in media a circa 500,00 euro al mese per tredici mensilità, che vengono garantiti qualunque sia l'eventuale reddito del coniuge. Se poi tale reddito non supera determinati limiti l'importo della pensione viene integrato fino ad un ammontare che varia annualmente e che per l'anno 2018 è stato fissato in euro 506,40. In caso di morte la pensione non è reversibile.
Sconto sui contributi:	a chi ha accudito figli fino all'età di quindici anni o familiari inabili non esercitando altra attività lavorativa è accreditata una contribuzione figurativa fino ad un massimo di 3 anni.
Riscatto di contributi versati:	chi ha dei contributi presso altre Casse, non utilizzabili perché non sufficienti per la pensione, può accreditarli ai rispettivi fondi provinciali mediante riscatto fino ad un massimo di 5 anni. Il riscatto è oneroso ma una quota dell'importo è a carico della Regione.



## DATI RELATIVI AL 2017

### PROVINCIA DI BOLZANO

<i>ammontare del Fondo pensioni</i>	€ 247.692.550 di cui:	contribuzioni	€ 36.632.807
		assegnazioni reg.	€ 238.586.646
		interessi	€ 134.710.631
		liquidazioni	-€ 162.237.534
<i>somme erogate nel 2017</i>	€ 13.954.467		
<i>numero complessivo di iscritti</i>	2759		
<i>di cui pensionati</i>	2302		
<i>di cui n. titolari con integrazione al minimo</i>	783		

### PROVINCIA DI TRENTO

<i>ammontare del Fondo pensioni</i>	€ 138.728.793 di cui:	contribuzioni	€ 22.199.292
		assegnazioni reg.	€ 138.903.843
		interessi	€ 83.661.877
		liquidazioni	-€ 106.036.219
<i>somme erogate nel 2017</i>	€ 9.564.139		
<i>numero complessivo di iscritti</i>	1726		
<i>di cui pensionati</i>	1495		
<i>di cui n. titolari con integrazione al minimo</i>	555		



A cura di:

dott.ssa Stefania Tomazzoni

Direttrice Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP - Regione autonoma Trentino-Alto Adige  
via Gazzoletti, 2 - 38122 Trento - tel. 0461/201444 - e-mail [previdenza@regione.taa.it](mailto:previdenza@regione.taa.it)